



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MADDALENA RABITTI

Seduta del 25/01/2018

FATTO

Parte ricorrente riferisce di essere titolare insieme con la moglie di un conto corrente presso la resistente. A seguito di una segnalazione dell'ufficio antifrode di un intermediario terzo (banca negoziatrice), in data 18.05.2016, la banca resistente l'avrebbe contattata per chiedergli delucidazioni circa un assegno emesso in modo anomalo ed in particolare per quale ragione avesse iniziato ad emettere assegni bancari dall'ultimo del carnet a ritroso.

Certo di non aver mai emesso alcun assegno con le modalità citate dalla banca, recatosi in filiale, viene a conoscenza dell'esistenza di tre assegni già posti all'incasso (rispettivamente di euro 4.900,00, euro 4.900,00 ed euro 4.720,00), nonché di un ulteriore assegno, per euro 4.900,00, bancato in data 16.05.2016, il cui incasso era poi stato bloccato; sicché, dopo aver restituito il carnet di assegni da cui sarebbero stati emessi quelli citati (ma del quale sino al 18.05.2016 aveva compilato esclusivamente i primi due titoli), sporgeva denuncia presso i Carabinieri.

Nonostante la formale richiesta, inoltrata in data 26.05.2016, di riaccredito delle somme oggetto degli assegni, complessivamente pari ad euro 14.520,00, la resistente negava il rimborso riferendo di aver tentato bonariamente di riottenere quanto indebitamente pagato e di non esservi riuscita, mentre alla richiesta di poter visionare gli assegni fraudolentemente bancati, dichiarava che ciò fosse impossibile poiché negoziati con procedura di "Check Truncation"



Seguivano, nel mese di settembre 2016, formale messa in mora della resistente da parte degli avvocati del ricorrente, nonché – su indicazione del personale di filiale – formale richiesta di accesso agli atti. Quest'ultima, nel mese di dicembre, gli forniva le copie degli assegni insieme con gli altri documenti richiesti, dalle quali si evinceva che le sottoscrizioni apposte sugli assegni non fossero autentiche.

Ritenuto insoddisfacente l'esito del reclamo, con ricorso proposto, in data 9 febbraio 2017, nei confronti della banca trattaria dei titoli, i ricorrenti hanno adito l'Arbitro per insistere, deducendo la responsabilità dell'intermediario per aver consentito il pagamento dei tre assegni in contestazione, nella richiesta di rimborso della somma precisata in sede di reclamo.

Parte ricorrente chiede, dunque, il rimborso dell'importo erroneamente pagato, pari ad euro 14.520,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data dei singoli pagamenti all'effettivo soddisfo, nonché le spese di procedura.

Con la presentazione delle controdeduzioni, l'intermediario dopo aver riepilogati i fatti esposti, nel merito, in primo luogo: rinnova la propria proposta transattiva, già formulata in sede di reclamo, e non accettata dai ricorrenti in quanto ritenuta "insufficiente", dell'importo di euro 7.280,00 (pari al 50% del valore facciale dei titoli oggetto di clonazione) comprensivo anche di euro 20 per la presentazione del ricorso; ribadisce la correttezza del proprio operato, ritenendo che l'obbligo di rimborso del valore dei titoli erroneamente pagati gravi sulla banca negoziatrice, nei confronti della quale, per quanto è dato sapere, il ricorrente non ha intrapreso alcuna azione; riferisce quindi di aver scritto alla banca negoziatrice al fine di ottenere i dati identificativi del beneficiario del titolo e la restituzione dell'importo portato dai titoli, e di non aver ottenuto alcuna risposta. Evidenzia inoltre che la fattispecie rientra nell'ambito applicativo dell'art. 43 comma 2, r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 (legge assegni), il quale dispone che colui che paga a persona diversa dal prestatore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento.

In secondo luogo la resistente richiama l'orientamento dell'arbitro in merito alla inopponibilità al cliente dell'avvenuta negoziazione in Check Truncation, e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la banca può essere ritenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato solo nei casi in cui tale alterazione sia rinvenibile *ictu oculi* dall'esame materiale dello stesso. Al riguardo ritiene che non sussistano alterazioni rinvenibili *ictu oculi* esercitando la diligenza media che è richiesta nell'esercizio dell'attività bancaria, difatti: solo da un'attenta analisi si potrebbe rilevare un QR code non del tutto coincidente, ma sicuramente non è tra gli elementi la cui difformità può essere rilevata a "colpo d'occhio"; quanto alla firma di traenza, la totale corrispondenza potrebbe essere rilevata solo da un esperto grafologo; quello che emerge dal raffronto materiale tra la firma apposta sui titoli clonati e la reale firma del correntista è che non vi sia una difformità rilevabile "*ictu oculi*". In conclusione, la resistente chiede il rigetto del ricorso o la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in forza della proposta transattiva avanzata; in subordine chiede che sia tenuto in considerazione la corresponsabilità della banca negoziatrice.

DIRITTO

La controversia verte intorno alla sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo alla banca trattaria per aver erroneamente pagato, a valere sul conto corrente intestato ai ricorrenti, alcuni assegni bancari clonati.

La soluzione della controversia impone, quindi, una disamina degli obblighi di controllo, sulla regolarità degli assegni, gravanti sulla banca trattaria in caso di negoziazione tramite procedura di check truncation.



La questione si pone in quanto nei casi come quello di specie, per effetto dell'utilizzo della procedura informatizzata di negoziazione, il titolo non perviene materialmente nelle mani della banca, la quale si trova quindi impossibilitata a verificare la conformità della firma di traenza con quella apposta sullo *specimen* depositato.

Sul punto i Collegi (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma-decisione n. 6663/2015) si sono più volte pronunciati sottolineando come la procedura suddetta comporti significativi vantaggi, in termini di riduzione dei costi e dei tempi di verifica fisica dei titoli di pagamento, ma anche maggiori rischi collegati al minor livello di controllo previsto dalla procedura stessa. Tali maggiori rischi non possono peraltro essere fatti ricadere sul cliente che a differenza della banca non trae dalla procedura di check truncation alcun vantaggio in termini di snellezza e fluidità operativa.

Sulla banca permane l'obbligo di verifica dell'autenticità della sottoscrizione degli assegni mediante raffronto con lo *specimen*; essa non può pretendere di sottrarsi convenzionalmente a detto obbligo, o, più precisamente, non può pretendere che la propria scelta organizzativa di avvalersi della procedura di check truncation valga a rendere legittima una clausola di limitazione dei diritti e delle azioni del cliente in caso di inadempimento oppure di adempimento parziale o inesatto dei propri obblighi.

In tema di responsabilità della banca trattaria in ordine alla negoziazione di titoli alterati o contraffatti, questo Collegio, uniformandosi a precedenti decisioni, ritiene che la diligenza del buon banchiere debba comprendere un esame non superficiale della regolarità del titolo, e in ogni caso "a vista"; conseguentemente la responsabilità della banca va affermata laddove abbia pagato un assegno alterato o contraffatto e tale alterazione o contraffazione sia rilevabile *ictu oculi*, mentre va esclusa laddove da un diligente esame "a vista" del titolo non sia possibile rilevare l'alterazione e/o contraffazione del titolo presentato per la negoziazione.

Ora, l'applicazione di tale principio ai fini del dimensionamento del rischio connesso alla procedura di check truncation conduce ad escludere la responsabilità della banca nel caso in cui, quand'anche si fosse proceduto secondo i metodi tradizionali, l'irregolarità non fosse comunque agevolmente rilevabile e, correlativamente, ad affermare tale responsabilità nel caso opposto, quando cioè attraverso la materiale visione del titolo, con la diligenza dell'accorto banchiere, avrebbe potuto rilevare *ictu oculi* la natura apocrifia del titolo stesso, tramite un mero raffronto con la firma depositata dal titolare del conto.

Ciò chiarito, dall'esame della documentazione agli atti, deve rilevarsi che: le firme apposte sui titoli sono manifestamente difformi dallo *specimen* e rilevabili anche ad un superficiale esame; in particolare le differenze si evidenziano nelle modalità con le quali viene scritto il nome di battesimo del ricorrente (la sottoscrizione sui titoli sembra riportare un nome diverso).

Gli assegni nel loro complesso appaiono conformi al libretto originale. Tuttavia va rilevato che tali assegni recano il QR code, come previsto con Circolare ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014. Tale codice bi-dimensionale, il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine, apposto sui moduli cartacei dalla banca, che emette il carnet di assegni (o l'assegno circolare), dovrebbe individuare in modo univoco ogni singolo assegno e dovrebbe consentire, in fase di negoziazione, di controllare facilmente la genuinità del titolo tramite la lettura del codice stesso.

In particolare, ai fini che qui rilevano, si deve tener conto della circostanza che, non è noto in che misura tale codice sia falsificabile; la resistente si limita a riferire che "da un'attenta analisi si potrebbe rilevare un QR code non del tutto coincidente, ma sicuramente non è tra gli elementi la cui difformità può essere rilevata a "colpo d'occhio".

In tale contesto il Collegio ritiene che la lettura del nuovo presidio di sicurezza QR CODE – finalizzato alla verifica della corrispondenza tra l'assegno presentato all'incasso e quello



emesso in sede di consegna del libretto al cliente – sia un adempimento che rientri tra i controlli che ci si può aspettare dalla banca secondo la diligenza qualificata che ad essa è richiesta.

Ne consegue che la mancata verifica del QR CODE non possa che comportare la responsabilità della banca per il pagamento dell'assegno clonato.

Una responsabilità, quindi, che, essendo la banca resistente la trattaria degli assegni bancari oggetto del presente giudizio, può essere affermata in termini di mancata osservanza della diligenza posta a carico del professionista (art. 1176, comma 2, c.c.), avente natura tecnica, per non aver adottato le misure idonee e sufficienti (i.e.: accorgimenti tecnici e grafici necessari) volte ad evitare la clonazione degli assegni, e così a garantire la sicurezza per il cliente del servizio offerto, (cfr. Collegio di Roma-decisione n. 13030/2017).

In questo contesto le argomentazioni circa gli elementi di anomalia delle operazioni, rilevati dai ricorrenti, non appaiono decisive.

Con riguardo infine all'eccezione sollevata dalla resistente in ordine all'addebitabilità dell'erroneo pagamento a responsabilità (o quanto meno alla corresponsabilità) della banca negoziatrice, il Collegio sembra poter rilevare quanto segue: non può muoversi a tale intermediario un addebito in termini di negligenza per non aver notato la natura apocrifia della firma in quanto, in assenza di precedente rapporto con il traente, tale intermediario non disponeva ovviamente di un termine di confronto; non sono emersi ulteriori elementi, relativi alla materialità dei titoli, da cui la banca negoziatrice avrebbe potuto dedurre la natura contraffatta degli stessi e dunque bloccare il pagamento (è la stessa resistente ad elencare gli aspetti che evidenziano l'apparente omogeneità dei titoli portati all'incasso rispetto a quelli originali); la banca negoziatrice potrebbe al più essere ritenuta corresponsabile con la resistente ove si ritenesse che le modalità ed i tempi con i quali tali assegni sono stati portati all'incasso presentassero indizi di anomalia tali da dover far scattare negli intermediari coinvolti un campanello d'allarme prima della negoziazione del quarto assegno; il Collegio non ignora che comunque la segnalazione di anomalia è pervenuta proprio da tale intermediario terzo, e non dalla resistente (alla quale si sarebbe potuto invece richiedere un atteggiamento di maggior tutela nei confronti del proprio cliente).

Sulla base di quanto appena illustrato, non può che concludersi per l'accoglimento della domanda principale formulata nel ricorso. Ne consegue che l'intermediario dovrà rimborsare alla parte ricorrente l'importo di euro 14.520,00 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario rimborsi alla parte ricorrente l'importo di euro 14.520,00 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 14232 del 28 giugno 2018

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA